

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Scienze della Vita
Regolamento Tesi del Corso di Studio in
Psicologia
(LM-51 Classe delle Lauree magistrali in Psicologia)

1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo/a studente/essa deve: a) entro i termini fissati dalla Segreteria Studenti [<https://www.units.it/studenti/laurearsi>], presentare la domanda di laurea; b) entro i termini stabiliti dal Dipartimento, avere concluso gli esami di profitto e acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studi, a eccezione di quelli relativi alla prova finale e aver effettuato l'upload della tesi in formato elettronico nel sistema Esse3.
2. Il conseguimento della Laurea Magistrale richiede la stesura di una tesi elaborata in modo originale dallo/a studente/essa, sotto la guida di un Relatore. La tesi è preferibilmente un lavoro di ricerca sperimentale, ma può essere anche una rassegna critica della letteratura. Essa deve documentare il possesso delle competenze teoriche e metodologiche acquisite nel corso delle attività formative e deve avere una lunghezza compresa tra le 35 e le 50 pagine (circa 2500 caratteri per pagina). Nelle tesi sperimentali l'introduzione teorica non deve superare le 15 pagine e deve definire il contesto teorico entro cui sono sviluppati obiettivi e ipotesi. La tesi può essere scritta in lingua inglese se vale almeno una delle seguenti condizioni: a) la tesi è stata svolta nell'ambito del programma Erasmus; b) lo/la studente/ssa non è di nazionalità italiana; c) lo/la studente/ssa possiede una certificazione di conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello C1. Se, valendo una di queste condizioni, la tesi è scritta in lingua inglese, essa deve essere accompagnata da una breve relazione in lingua italiana. Entro 12 giorni dalla data di inizio dell'appello di laurea, lo/a studente/essa deve caricare la tesi: a) nel sistema Esse3 (seguendo le istruzioni riportate sul sito della Segreteria studenti); b) su MOODLE (seguendo le istruzioni riportate sul sito del CdS).
3. Il Relatore deve essere un docente strutturato del Dipartimento di Scienze della Vita, afferente al settore scientifico disciplinare M/PSI o un docente titolare di un insegnamento (o parte di un insegnamento) del CdS, limitatamente all'anno accademico dell'incarico. E' prevista anche la figura del Correlatore, se la persona che segue direttamente lo/a studente/essa nell'attività sperimentale è diversa da quella del Relatore. Il Correlatore non deve necessariamente far parte del Consiglio del CdS e può essere un/una esperto/a che afferisce a strutture anche non universitarie.
4. A ciascuna tesi è assegnato un Lettore, selezionato tra i docenti del Dipartimento di Scienze della Vita afferenti al settore scientifico disciplinare M/PSI, che ha il compito di leggere l'elaborato e valutarne approfonditamente i contenuti.
5. La Laurea si articola in due momenti successivi: esame di laurea e proclamazione. All'esame di laurea, la tesi viene presentata alla Commissione di Laurea, che, attraverso un'approfondita discussione, ha il compito di esaminare l'elaborato, valutare i contenuti e accertare le competenze teoriche e metodologiche acquisite dal/dalla candidato/a nel corso delle attività formative e rilevanti per il lavoro di tesi. Se il Relatore e il Lettore non sono già membri effettivi della commissione, essi la integrano per il tempo necessario alla discussione della tesi del candidato. Il/la candidato/a ha a disposizione 15 minuti per illustrare il lavoro svolto e ulteriori 10-15 minuti sono a disposizione della commissione per discutere con il/ la candidato/a il suo lavoro di tesi. Successivamente alla discussione, la

Commissione di Laurea si ritira per discutere e valutare la presentazione e la discussione e, immediatamente dopo, comunica al/lla candidato/a la valutazione del lavoro di tesi e il voto complessivo di laurea procedendo alla proclamazione.

6. La Commissione di Laurea è costituita da 5 docenti. Possono essere commissari di Laurea:
a) docenti strutturati e afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita b) docenti di altri Dipartimenti e di altri Atenei o docenti a contratto purché titolari di un insegnamento o parte di insegnamento del Corso di studio e limitatamente all'anno accademico dell'incarico. La Commissione di Laurea è nominata dal Direttore del Dipartimento ai sensi del comma 5 art. 25 del RDA. Sono membri supplenti tutti i docenti del Consiglio.
7. Alla tesi è attribuito un punteggio da 0 a 6 punti: il Relatore e l'eventuale Correlatore sulla base dell'impegno, del contributo individuale, del processo di stesura, ecc. assegnano complessivamente da 0 a 3 punti, il Lettore assegna da 0 a 2 punti e il resto della Commissione assegna da 0 a 1 punto.
8. Il voto complessivo di laurea, espresso in centodecimi, tiene conto della carriera pregressa e dell'esame finale. L'attribuzione della lode è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione di Laurea. La valutazione della carriera prevede il calcolo della media delle votazioni (pesate in base ai corrispondenti crediti) conseguite negli esami del biennio con votazione in 30esimi, appartenenti agli ambiti di attività formative "caratterizzanti", "affini e integrative" e "a scelta dello/a studente/essa". Alla media delle votazioni viene aggiunto un bonus di 0.2 punti per ogni lode conseguita in insegnamenti che prevedono un numero di CFU minore o uguale a 6, e un bonus di 0.4 punti per ogni lode conseguita in insegnamenti di più di 6 CFU.
9. In ottemperanza a quanto stabilito nel RD n. 475/1925 "Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche" all'art.1 che configura la seguente ipotesi di reato: "Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento e all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno; la pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito", si ricorda che qualora la commissione rilevasse un caso di plagio, il candidato non sarà ammesso alla discussione e sarà segnalato al Magnifico Rettore.